REGIONE TOSCANA



Giunta Regionale Vicepresidente Assessore all'agroalimentare, caccia e pesca

Risposta alla IS 673/2022 avente oggetto "In merito alla delibera n. 3 del 10-01-2022 sull'istitutzione dei CAV (centri assistenza venatoria)" dei Consiglieri Veneri, Fantozzi e Capecchi.

La Regione Toscana con la modifica del 2020 alla L.R. 3/94 ha voluto affermare due principi molto importanti, sia per la propria organizzazione interna sia per l'utenza, rappresentata da molti cittadini toscani. Da una parte il principio di sussidiarietà, con il conseguente coinvolgimento delle Associazioni Venatorie (oltre che dei Centri di Assistenza Agricola) nello svolgimento di funzioni che alleggeriscono il peso della burocrazia nelle nostre sedi territoriali e qualificano l'ottimo lavoro di supporto fatto in questi decenni dalle Associazioni verso i propri soci, d'altra la necessità di informatizzare i procedimenti e renderli fruibili direttamente on-line.

La Giunta Regionale ha avviato questo processo con la Delibera di Giunta n. 3 del 10 gennaio 2022 indicante le caratteristiche che devono avere i soggetti che intendono partecipare alla manifestazione di interesse, fra esse la forma organizzativa gestionale e territoriale.

venendo a quanto richiesto nell'interrogazione:

- L'atto è stato reso noto nella sua completezza tramite la pubblicazione sui portali regionali degli "atti on-line", oltre che essere inviato via mail a tutte le Associazioni Venatorie ed Agricole da parte del Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca Dilettantistica, Pesca in Mare e Rapporti con i Gruppi Locali di Azione della Pesca (FLAGS).
- I vantaggi per i cacciatori toscani sono legati ad una maggiore diffusione sul territorio dei servizi attivati rispetto alle Sedi Territoriali Regionali. Basti pensare alle operazioni di distribuzione e registrazione degli anelli per i richiami uso caccia, che altrimenti comporterebbero spostamenti di decine, a volte centinaia, di chilometri per ogni singolo utente per raggiungere la sede regionale, rispetto ad uno sportello territoriale gestito dai soggetti previsti dalla Delibera.
- Gli ATC non sono stati considerati per svolgere tali attività in quanto non facenti parte dei soggetti individuati agli articoli 5bis e 34 della 1.r. 3/94.
- Le Sedi Territoriali Regionali del Settore "caccia" hanno subito una riduzione del personale dovuto ai pensionamenti ed al blocco del turnover. In attesa dei concorsi per riassegnare il personale alle sedi, non era possibile fare venire meno un servizio di cui i cacciatori hanno diritto per legge.

- Le attività previste dall'art. 5 bis e 34 (attività di carattere procedimentale non discrezionale, promozione della cultura della sicurezza, gestione degli anelli dei richiami uso caccia) sono pagate con risorse regionali e i cacciatori ne usufruiscono da soggetti terzi che si convenzionano con la Regione e pertanto non comporterà aggravi economici per i cacciatori stessi.

1/03/2022

Stefania Saccardi